



ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Registro generale n. 53 del 27/05/2020

OGGETTO: MODIFICA CIRCOLAZIONE E SOSTA INTERNO CENTRO STORICO

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (e quindi fino al 31/07/2020 compreso), e tenuto conto che pertanto si è tuttora in "Stato di emergenza";

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli artt. 1 e 2 comma 1;

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 con il quale, al pari degli altri DPCM, precedentemente emessi, sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, da applicare sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020, e n. Z00042 del 19/05/2020, aventi ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di Attività Economiche, Produttive e Sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi del comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con le quali sono state approvate, tra l'altro, le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni", integrate per lo specifico contesto del Lazio ed allegate alle stesse Ordinanze;

VISTA in particolare la scheda tematica presente nel detto allegato, relativa al comparto della ristorazione e pubblici esercizi;

PRESO ATTO che alla voce “Competenze dei comuni” relativa a detta scheda viene disposto che *“Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, rosticcerie, nonché le attività di catering, i Comuni, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID-19”*, assicurando il rispetto della scheda di linea guida allegata alle Ordinanze citate, tenendo in considerazione la loro localizzazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale all’interno delle attività di ristorazione;

CONSIDERATA inoltre la previsione che *“in particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare sovraffollamento, disponendo inoltre la valutazione di ulteriori misure facoltative”*;

PRESO ATTO che l’adozione di tutte le misure previste dalle Ordinanze Regionali del 16/05/2020 n. Z00041 e del 19/05/2020 n. Z00042 dà facoltà ai Comuni di predisporre misure di intervento anche per le citate attività;

RITENUTO pertanto di dover adottare specifico provvedimento contingibile ed urgente, al fine di dare tempestiva risoluzione alla problematica rappresentata;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra riportate, di evitare, per quanto possibile ed in via cautelativa, ogni assembramento di persone che possa favorire od incrementare la diffusione del virus;

RITENUTO, per quanto sopra, in considerazione dei citati motivi connessi alla sicurezza pubblica ed all’igiene, di dover adottare provvedimenti per la modifica alla viabilità anche in virtù delle citate Ordinanze della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 e Z00042 del 19/05/2020;

RITENUTO di dover intervenire per la sicurezza di persone e cose con modifiche alla viabilità in forma sperimentale e sino a data da destinarsi nello specifico intervenire con le limitazioni alla circolazione dei veicoli all’interno del centro storico ad eccezione dei veicoli dei residenti istituendo agli ingressi, il controllo degli autorizzati;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 7, 14, 37 dello stesso;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, R. di E. ed A. nuovo C.d.S.;

VISTO l'art. 56 dello Statuto Comunale;

ORDINA

a far data **dal 29 Maggio 2020 fino a nuove disposizioni**, per quanto in premessa, la vigente disciplina della circolazione nel centro storico, è modificata, come appresso indicato in via sperimentale:

1. La circolazione all'interno centro storico, tutti i giorni e sino a data da destinarsi e in via sperimentale, dalle ore 19.00 e sino alle ore 09:00 del giorno seguente, è consentita ai residenti all'interno della cinta muraria muniti del tagliando ZSC, è altresì consentita ai veicoli a servizio dei diversamente abili muniti degli appositi contrassegni. La circolazione di cui sopra è altresì consentita ai soli residenti e disabili dalle ore 19.00 del giorno prefestivo e sino alle ore 09:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
2. Alberata D. Alighieri, circolazione e sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
3. Via F. Cavallotti sino intersezione con Via Dello Statuto circolazione e sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04.00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
4. Via G. Mazzini la circolazione e sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
5. Piazza Duomo e Via Del Duomo sino intersezione con Via S. Setaccioli la circolazione e la sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
6. Via G. Bruno la circolazione e la sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;

7. Vicolo Breve la circolazione e sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
8. Via Antica la circolazione e la sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
9. Via Dei Granari, tratto compreso tra Piazza S. Stefano e Via G. Bruno la circolazione e sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
10. Piazza S. Stefano area adibita a parcheggio fronte attività di ristorazione denominata “Chicche e Pipe” sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo, la circolazione e sosta vietata dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
11. Restano all'interno della cinta muraria, in essere tutte le aree pedonali come da precedenti provvedimenti;
12. Piazza Duomo divieto di fermata lato destro spalle cattedrale, lato sinistro divieto di sosta dalle ore 19:00 alle ore 04:00 e dalle ore 19:00 del giorno prefestivo sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
13. Via del Duomo, tratto compreso Piazza Duomo a Via G. Bruno divieto di sosta, la circolazione e sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
14. Via Della Ripa, tratto compreso tra Piazza Titta Marini e Via di Porta Castello e Via di Porta Castello transito consentito ai veicoli dei residenti del centro storico muniti di contrassegni ZSC e veicoli a servizio dei diversamente abili muniti degli apposti contrassegni, la circolazione e la sosta è vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo;
15. Strada Vicinale di Poggio Ranocchio e Strada di Fontana Nuova, transito consentito ai soli residenti delle vie sopra indicate con orario 00,00\ 24,00;
16. Piazza S. Martino transito e sosta interdetta a qualsiasi tipo di veicolo su tutta la piazza dalle ore 19:00 alle ore

04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo ad eccezione del tratto che costeggia l'omonima chiesa sino a Via Della Ripa;

17. Via della Pace e Via S. Fotunato, il transito e la sosta è consentito esclusivamente ai residenti delle predette vie;
18. Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, entro 60 giorni, dal termine di pubblicazione all'albo comunale, ai sensi dell'art.37 Dlgs. 30/04/1992 n. 285 con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 ed in alternativa entro il predetto termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo del Lazio a norma dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza a:

AI SIGNOR SINDACO SEDE

ALL'ASSESSORE ALLA VIABILITA' SEDE

AL VICE SINDACO SEDE

Per competenza a:

RESPONSABILE SETTORE XI° SEDE

RESPONSABILE SETTORE IX° SEDE

SOC. DITECH S.R.L. TARQUINIA

Ed ai sottoelencati organi di polizia:

COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO TARQUINIA

COMANDO STAZIONE ARMA DEI CARABINIERI TARQUINIA

COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA TARQUINIA

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE TARQUINIA

ARES 118 VITERBO

Documento firmato digitalmente da

Il Responsabile

Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Massimo De Angelis

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE ANGELIS MASSIMO;1;37351206875411975579312480606249164996